



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

indirizzi in allegato

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2014-0022281 del 07/07/2014

Pratica n.

Ref. Mittente:

OGGETTO: [ID VIP:2240] Verifica di ottemperanza della prescrizione n. 3 prevista dal DEC/DSA/2004/00024 del 22.01.2004 relativo alla realizzazione della centrale nel comune di Aprilia (LT), proponente Sorgenia Power S.p.A. Comunicazione in merito all'esito della verifica di ottemperanza della prescrizione.

Con provvedimento n. DEC/DSA/2004/00024 del 22/01/2004 è stata espressa la compatibilità ambientale per la costruzione di una centrale nel comune di Aprilia (LT), in località Campo di Carne. Tale pronuncia è stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni il cui stato di attuazione è stato sinteticamente descritto dalla società Sorgenia Power S.p.A. nel rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'opera relativo al semestre luglio - dicembre 2011.

Esaminato quanto riportato nel detto rapporto, con nota prot. DVA-2012-0025399 del 22/10/2012, la scrivente ha ritenuto di chiedere informazioni più dettagliate sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni n. 1, n. 3 e n. 4, che prevedono:

- prescrizione n. 1):

Dovranno essere installate e poste in esercizio -a cura del proponente ed in accordo con le Autorità locali e le strutture ARPA competenti per territorio- almeno due nuove stazioni fisse per la misura dei seguenti parametri: NO_x, NO₂, CO, PM₁₀, PM_{2.5}, O₃, oltre che dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni).

Fermi restando gli accordi da intraprendere con le suddette Autorità in merito alla gestione ed alla localizzazione esatta di tali stazioni, queste saranno preferibilmente installate in corrispondenza dei punti di massima ricaduta ricavati dal modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, ovvero riposizionate a seguito delle indicazioni derivate dalla attività di monitoraggio effettuata in corso di esercizio dell'impianto.

Ufficio Mittente: MATT-DVA-2VA-IE-00
Funzionario responsabile: arch. Carmela Bilanzone tel. 06 57225935
DVA-2VA-IE-04_2014-0069.R01.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57225903 - Fax 06-57225994
e-mail: dva-ll@minambiente.it

Le suddette stazioni, che si aggiungeranno al sistema di rilevamento ai camini già previsto in progetto, dovranno entrare in funzione almeno un anno prima dell'inizio del collaudo della centrale, allo scopo di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio della centrale stessa, e dovranno essere mantenute operative per l'intero periodo di attività dell'impianto, con tutti i relativi oneri di funzionamento a carico del proponente.”;

– prescrizione n. 3):

“Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà effettuare una campagna di misure volte all'aggiornamento e alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, edificio caldaia, condensatore); tale campagna dovrà altresì verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori sensibili individuati nello Studio di impatto ambientale (SIA), in particolare le abitazioni civili; tutte le misure, da eseguirsi secondo le tecniche di rilevamento indicate dalla normativa e con attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA Lazio, saranno rese disponibili anche al Comune di Aprilia.

In caso di riscontro di valori eccedenti i limiti dettati dalle norme si dovranno prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissione e, in caso di necessità di installazione di barriere si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali.”;

– prescrizione n. 4):

Il proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione riportate nel presente provvedimento e comunque tutte quelle indicate nel SIA e nelle successive integrazioni. incluse in particolare quelle di seguito specificate, relative alla gestione della fase di cantiere, alla viabilità e alle opere connesse:

- *allo scopo di non interferire con la viabilità locale durante la fase di realizzazione il proponente provvederà alla messa a punto di un piano relativo al transito dei mezzi di cantiere, da sottoporre all'approvazione del Comune di Aprilia prima dell'inizio dei lavori; dovranno inoltre essere attuati, di concerto con gli Enti competenti sul territorio, gli interventi preliminari sulla viabilità locale indicati nel SIA, e in particolare la realizzazione del ramo a ovest del comparto, fino all'intersezione con Via La Cogna, che sarà utilizzato per l'accesso al cantiere;*
- *per quanto riguarda la zona del Fosso di Caronte, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti in parte già previsti per il cantiere principale, allo scopo di evitare il rotolamento dei materiali di scavo nel fosso stesso, oltre che le necessarie cautele per preservare la vegetazione ripariale e i boschetti di pregio presenti lungo le fasce spondali e oggetto di tutela paesaggistica;*
- *per quanto riguarda l'attraversamento aereo del Fosso di Caronte da parte dell'elettrodotto dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione atte a migliorare l'inserimento paesaggistico del passaggio in condotta aerea, tra cui in particolare l'uso di colorazioni opportune e il mascheramento con essenze arbustive autoctone in prossimità delle fasce ripariali direttamente interessate dall'attraversamento stesso. Il proponente dovrà inoltre tener conto della previsione*

di cessione al Comune di Aprilia delle aree da destinare a verde pubblico, garantendo una realizzazione della condotta tale da consentire, in tali aree, un basso impatto visivo e i necessari livelli di sicurezza, a tutela della salute pubblica;”.

Con nota prot. APR/PA/SG/2012/0056 del 19/12/2012, acquisita con prot. DVA-2013-0000208 del 07/01/2013, la società Sorgenia Power S.p.A. ha, pertanto, trasmesso, le informazioni riguardanti l’ottemperanza delle citate prescrizioni allegando la relativa documentazione.

Appurata l’esaustività della documentazione e delle informazioni fornite in merito alle prescrizioni n. 1 e n. 4, la scrivente ha invece ritenuto necessario, relativamente alla prescrizione n. 3, alla Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS con la richiesta di fornire le proprie valutazioni ed osservazioni a riguardo, relativamente alla corretta ottemperanza della prescrizione medesima.

Acquisito, al riguardo, l’allegato parere n. 1411 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS in data 20/15/2013, rilevato sulla base del medesimo che:

- *“per i ricettori il cui livello di immissione risulta superiore al valore limite di immissione andrebbe dimostrato in maniera dettagliata ed analitica il perché si ritiene di attribuire il superamento esclusivamente al rumore generato dal traffico veicolare;*
- *i casi in cui il livello di rumore ambientale risultano superiori al livello di rumore residuo sono indice di una “anomalia” nei rilevamenti proprio per come sono definiti rispettivamente il rumore ambientale ed il rumore residuo;*
- *per il ricettore il cui livello di emissione risulta superiore al valore limite di emissione questo non può essere attribuito al traffico veicolare dal momento che per definizione il livello di emissione rappresenta quello generato dalla sola sorgente oggetto di indagine (in questo caso la centrale);*
- *le valutazioni di cui sopra richiedono una ulteriore campagna di misure ed una relazione più dettagliata sulla attribuzione al traffico veicolare delle situazioni in cui si superano i valori ed eventualmente, come cita la prescrizione, “prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissioni e, in caso di necessità di installazione di barriere si dovrà privilegiare, ove possibile, l’uso di elementi fonoassorbenti naturali”;*
- *in conclusione, in attesa dell’acquisizione degli elementi conoscitivi sopra evidenziati, non è possibile esprimersi in merito alla prescrizione n. 3;*

SI DETERMINA

- **per quanto riguarda le prescrizioni n. 1 e n. 4 del decreto n. DEC/DSA/2004/00024 del 22/01/2004 l’ottemperanza delle stesse;**
- **per quanto riguarda la prescrizione n. 3 del decreto n. DEC/DSA/2004/00024 del 22/01/2004, che la società Sorgenia Power S.p.A. provveda a fornire gli elementi**

conoscitivi come nelle premesse specificati entro un termine di trenta giorni dalla presente.

Quanto sopra si comunica alla società Sorgenia Power S.p.A., al Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Aprilia e all'Arpa Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)



Allegati: parere prot. DVA-2014-001999 del 27/01/2014

Elenco indirizzi

Sorgenia Power S.p.A.
sorgenia.power@legalmail.it

Ministero dei Beni delle Attività
Culturali e del Turismo
Direzione generale per il paesaggio, le
belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica
Div. II - Produzione Elettrica

Regione Lazio
Direzione Regionale Infrastrutture,
Ambiente e Politiche Abitative
infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it

Provincia di Roma
urp@pec.provincia.roma.it

Comune di Aprilia
protocollogenerale@pec.comunediaprilias
.gov.it

Arpa Lazio
direzione.centrale@arpalazio.legalmailp
a.it

e p.c. Presidente della Commissione Tecnica di
Verifica dell'Impatto Ambientale
VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2014 - 0000265 del 24/01/2014

Pratica N.:

Rif. Mittente:



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0001999 del 27/01/2014

Al Sig. Ministro
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali

Sede



OGGETTO: I.D. VIP 2240 trasmissione parere n. 1411 CTVA del 20 dicembre 2013. Verifica di ottemperanza, n.434 CTVA, centrale di Aprilia (LT) loc. Campo di Carne. DEC/DSA/2004/24, del 22 gennaio 2004, prescrizione n. 3 - campagna di monitoraggio acustico, proponente Sorgenia Power Spa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 20 dicembre 2013.

Si saluta.

Il Segretario della Commissione
(avv. Sandro Campilongo)



All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-06
CTVA-US-06_2013-0411.DOC

**NTE
E DEL MARE**
dell'Impatto Ambientale - **VIA e VAS**
di Verifica
il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta
di N° 12 fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 24-01-2014



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 1411 del 20 dicembre 2013


Progetto	Realizzazione Centrale nel Comune di Aprilia (LT) di cui al decreto DEC/DSA/2004/00024-del 22 gennaio 2004 Prescrizione n. 3 Verifica di ottemperanza
Proponente	Sorgenia Power S.p.A.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the number '1411' and various initials.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the number '1411' and various initials.

Il Segretario della Commissione
di Verifica
AYV e AYV
E DEI MARE
MTE

Roma, il
suo originale.
di No fogli è contenuto e si
La presente copia fotostatica non ha valore



4

/ /

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota protocollo DVA – 2013 -0005500 del 04/03/2013, acquisita al prot. CTVA – 2013- 0000812 del 05/03/2013, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA o Direzione) ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (d'ora in avanti Commissione o CTVA) di fornire valutazioni ed osservazioni in merito alla richiesta della Società Sorgania Power S.p.A. in relazione all'ottemperanza della prescrizione n. 3 del Decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2004/00024 del 22/01/2004 relativo alla realizzazione della centrale nel comune di Aprilia (LT), in località Campi di Carne;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTO il Decreto DEC/DSA/2004/00024 del 22/01/2004 relativo alla realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata con gas naturale della potenza elettrica di circa 750 Mw_e netti complessivi e potenza termica di circa 58 MW_t max, nel comune di Aprilia (LT), in località Campi di Carne;

CONSIDERATO che oggetto del presente parere è la Verifica di Ottemperanza alla prescrizione n. 3 contenuta nel Decreto VIA n. 24 del 22 gennaio 2013 la quale prevede che: “*prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà effettuare una campagna di misure volte all'aggiornamento e alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, edificio caldaia, condensatore); tale campagna dovrà altresì verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori sensibili individuati nello Studio di impatto ambientale (SIA), in particolare le abitazioni civili; tutte le misure, da eseguirsi secondo le tecniche di rilevamento indicate dalla normativa e con attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA Lazio, saranno rese disponibili anche al Comune di Aprilia. In caso di riscontro di valori eccedenti i limiti dettati dalle norme si dovranno prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissioni e, in caso di necessità di installazione di barriere si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali*”;

for di fer u r
ci
13
falt
ce
v
BR
ds
h'²
BR

VISTA la documentazione tecnica inviata dal proponente Sorgenia Power S.p.A. con nota prot. APR/PA/SG/2012/0056 del 19/12/2012, acquisita dalla Direzione con prot. DVA-2013-0000208 del 07/01/2013.

PRESO ATTO della comunicazione di Sorgenia Power Spa, Prot.. APR/PA/SG/2011/0035 del 20/10/2011. con la trasmissione Piano di monitoraggio acustico RTC DIR 062 AP- Rev. 0 del 12/10/2011

CONSIDERATO che l'opera autorizzata è costituita dalla centrale termoelettrica alimentata a gas naturale, ubicata nella zona industriale di Aprilia in località Campo di carne ed avente potenza elettrica di 800 MW e che l'isola di potenza dell'impianto comprende:

- edificio macchine al cui interno si trovano le due turbine a gas, la turbina a vapore, i generatori elettrici e i carriponte di servizio;
- complesso caldaie a recupero/camino connesso allo scarico delle turbine a gas tramite condotto fumi;
- condensatore ad aria;
- aerotermo del ciclo chiuso;
- 3 trasformatori elevatori e i 2 di unità;

CONSIDERATO che la centrale di Sorgenia Power è posta in una zona pianeggiante sita a sud dell'abitato di Aprilia, nell'area industriale di Campo di Carne, lungo la SS207 Nettunense (km 25), parallela alla strada statale corre la linea ferroviaria Campoleone - Nettuno. Il sito si trova a circa 3,5 km a sud del centro cittadino di Aprilia ed è raggiungibile seguendo la Nettunense con svincolo in località Campo di Carne. Zona acustica classe V.

VISTA la documentazione predisposta dal proponente e trasmessa con protocollo APR/PA/SG/2011/0035 del 20/10/2011. così costituita:

- Allegato 9 – Piano di monitoraggio acustico
- Allegato 11 – Esiti della prima campagna di monitoraggio acustico presso i recettori
- Allegato 12 – Esiti della campagna inerente le principali fonti sonore dell'impianto

VISTO E CONSIDERATO che la centrale risulta, da comunicazioni inviata dal proponente al Ministero, in esercizio dal 28 luglio 2011 ed a regime del 28 gennaio 2012,

VISTA E CONSIDERATA la precisazione del proponente che nella sopracitata nota, in merito al fatto che la prescrizione n. 3 avrebbe dovuto essere ottemperata prima della messa in esercizio, afferma che *"il monitoraggio acustico è stato effettuato alla conclusione della messa in opera di tutte le parti in esercizio della Centrale"* e che *"Se si fosse effettuato il monitoraggio acustico prima di quella data le misure sarebbero state poco rappresentative delle emissioni sonore prodotte dall'impianto."*

CONSIDERATO che il proponente *"ha provveduto ad effettuare i monitoraggi nelle modalità previste dal Piano di monitoraggio acustico nel mese di Giugno 2012 (monitoraggio acustico presso i recettori sensibili) e nel mese di ottobre 2012 (monitoraggio acustico presso le principali fonti sonore dell'impianto)."*

VALUTATA la succitata affermazione del proponente, in cui si riportano le motivazioni per cui il monitoraggio è stato eseguito con impianto in esercizio stante la scarsa rappresentatività della situazione reale in una situazione ad esso antecedenti.

VISTO E CONSIDERATO che per la valutazione della documentazione presentata dal proponente è stato richiesto un parere tecnico ad ISPRA al fine di ricevere le osservazioni specialistiche di tecnica di rilevazione dell'impatto acustico.

CONSIDERATO che ISPRA ha fornito un parere con le proprie osservazioni e conclusioni tanto per

- il piano di monitoraggio acustico (Allegato 9)
- relazione di Ottemperanza della prescrizione (Allegato 11)

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

- il monitoraggio delle sorgenti sonore (allegato 12).

VALUTATO che, da Piano di Zonizzazione Acustica Comunale di Aprilia approvato con Deliberazione di G.C. n. 56/2008, la centrale risulta localizzata in zona acustica classe V, ossia un'area a prevalente uso industriale e caratterizzata da un rilevante impatto acustico derivante da diverse sorgenti sonore (in particolare le infrastrutture SS 207 Nettunense e rete ferroviaria);

CONSIDERATO che nella zona industriale di Aprilia considerata le principali sorgenti acustiche possono essere ricondotte a:

- traffico veicolare, aereo e ferroviario;
- impianti industriali adiacenti alla centrale;
- impianto di Sorgenia (oggetto del presente parere)
- rumori antropici; cani e avifauna;

VISTO E CONSIDERATO che per l'ottemperanza della prescrizione il proponente rammenta la situazione di monitoraggio antecedente ovvero che *per la situazione ante operam*

- ha valutato il clima acustico con due campagne di rilevamenti fonometrici, sia diurni che notturni, entrambe con modalità di esecuzione conformi a quanto disposto dal DM 16 marzo 1998;
- la prima campagna eseguita in 3 giorni nel mese di marzo 2002, in corrispondenza di n. 12 recettori significativi, includenti n. 9 abitazioni (distanti dal confine dell'area della centrale da 360 a 760 metri) e 3 edifici industriali (posti a distanze comprese tra 230 e 730 metri);
- la seconda eseguita in una settimana nel mese di ottobre 2002;
- in corrispondenza della gran parte dei ricettori il clima acustico è risultato notevolmente influenzato dal traffico veicolare lungo i principali assi stradali, e in particolare lungo la S.S. Nettunense e la S.P. di Campo di Carne (67-71 db(A) in periodo notturno.

CONSIDERATO che per la situazione post operam il proponente ha effettuato una simulazione per la previsione di impatto acustico della nuova centrale utilizzando il programma Soundplan e adottando per la diffusione del rumore i criteri internazionali della Norma ISO 9613; dove

- ha considerato, quali principali sorgenti di emissione dell'impianto l'edificio macchine, l'edificio caldaia e il condensatore i cui livelli di pressione acustica L_p ad 1 metro dalle pareti esterne sono pari, rispettivamente, a 58 dB(A), 73dB(A) e 67dB(A), oltre ai camini e ai trasformatori principali, schematizzati come sorgenti puntiformi con livello di potenza sonora LW pari a 98 dB(A) e, rispettivamente, 107 Db(A);
- nella simulazione è stato trascurato il contributo di tutte le sorgenti esterne, incluso quello dei veicoli in entrata e/o in uscita dall'impianto (ritenuto irrilevante, in quanto limitato alle auto del personale, circa 25 persone, e a pochi mezzi pesanti a settimana), ottenendo in tal modo una stima quantitativa del solo rumore generato dalla centrale;
- ha approfondito il confronto tra il clima acustico di fondo rilevato presso gli stessi ricettori utilizzati per la situazione ante operam ed i valori di emissione acustica stimati per l'impianto (con modellazione puntuale, più conservativa), da cui risulta che tutti i recettori in corrispondenza dei quali i valori di immissione diurna e notturna superano, rispettivamente, 55 dB(A) e 45 dB(A), cioè i limiti della Classe II, sono disposti all'interno delle fasce di pertinenza stradale definite dalla Delibera regionale 7804;

CONSIDERATO che nella suddetta simulazione risulta che l'entrata in esercizio della centrale non avrebbe dovuto determinare, in base ai dati utilizzati, né dei limiti provvisori applicabili (art. 6 DPCM 1 marzo 1991), né di quelli che potrebbero essere verosimilmente adottabili successivamente dal comune di Aprilia, considerando, in particolare, l'applicazione del criterio differenziale, che fornisce valori molto bassi, ampiamente al di sotto dei limiti previsti dalla normativa;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

CONSIDERATO che le attività relative alla campagna di misure volte all'aggiornamento e alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, edificio caldaia, condensatore) e per verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori sensibili, può essere ricondotta alle seguenti descrizioni:

- il monitoraggio del clima acustico, con la centrale in marcia e in fermata, ha considerato sia i ricettori rappresentativi individuati nel monitoraggio ante operam sia i ricettori indicati dall'amministrazione comunale nel documento *"Richiesta inserimento di ulteriori punti di misura per indagine fonometrica del rumore ambientale, ad integrazione della valutazione di impatto acustico"* Prot. 54975 del 6.7.2011.
- sono stati individuati n 13 ricettori sensibili allocati nelle seguenti classi di zonizzazione acustica:
 - n. 5 ricettori in Classe III (aree di tipo misto)
 - n. 2 ricettori in Classe IV (aree di intensa attività umana)
 - n. 5 ricettori in Classe V (aree prevalentemente industriali)
 - n. 1 ricettore in Classe VI (area esclusivamente industriale)
- I ricettori ST4, ST5, ST6, ST8, ST9, ST13 ricadono all'interno delle fasce di pertinenza della SS207 – Strada Nettunense, assimilata ad una strada B – extraurbana principale. Per questa categoria di strade la zonizzazione acustica comunale prevede due fasce di rispetto, A e B, ampie rispettivamente 100 e 150 m. All'interno di dette fasce le infrastrutture stradali, ferroviarie non concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti d'immissione (vedi art.3.2 DM 14.11.1997).
- Gli impianti della centrale, seppure a ciclo continuo, sono soggetti ai limiti d'immissione in ambiente abitato previsti dal criterio differenziale, perché successivi al momento di entrata in vigore del DM 11 Dicembre 1996. La differenza massima tra la rumorosità ambientale e quella residua non deve superare i 5 dB nel periodo diurno e i 3 dB in quello notturno. I limiti differenziali sono stati stabiliti in base al rumore residuo rilevato con la centrale spenta: sommando 5 dB nel periodo diurno e 3 dB in quello notturno. Tale limite non è applicabile al ricettore ST13, perché ubicato in Classe VI "Area esclusivamente industriale" ed ai ricettori ST 4 E ST 8 perché non abitativi.
- l'indagine ha inteso misurare il livello di rumorosità *post operam ambientale e residuo*, in prossimità dei ricettori, e verificare il rispetto dei seguenti limiti acustici:
 - limiti d'immissione e di emissione di zona;
 - limiti d'immissione in ambiente abitato.
- i rilievi fonometrici sono stati eseguiti, da un tecnico competente in acustica ambientale, :
 - 11 - 12 - 13 giugno 2012: Rumore residuo (centrale in fermata);
 - 14-15 giugno 2012: Rumore ambientale (centrale in marcia).
- I rilievi fonometrici con gli impianti in fermata hanno permesso di:
 - Individuare la rumorosità residua, determinata dalle altre sorgenti sonore presenti nell'area adiacente la centrale;
 - Valutare i limiti differenziali.
- Per quanto riguarda i rilievi fonometrici con gli impianti in marcia le condizioni di mercato non hanno permesso il funzionamento dell'impianto al massimo carico per 24 ore. Il pieno carico con tutte le sorgenti sonore in funzione a una potenza erogata in rete superiore all'80% è stato raggiunto dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 24.00 del 14.6.2012. Nella rimanente parte del periodo diurno e notturno, il funzionamento è stato quello richiesto dal mercato elettrico.
- I rilievi ai ricettori ST2, ST3, ST6, ST12 sono stati eseguiti per integrazione continua, le misure in prossimità dei rimanenti ricettori (ST1, ST4, ST5, ST7, ST 8, ST9, ST10, ST11 e ST13) con tecnica di campionamento. Tutte le misure hanno beneficiato dell'impiego di stativi telescopici, che hanno consentito di posizionare il microfono alle quote necessarie per una rilevazione corretta;
- Durante le misure acustiche sono state rilevate:
 - Il livello di rumorosità complessiva durante il tempo di misura espresso in LAeq e l'andamento della rumorosità nel tempo;
 - la presenza eventuale di componenti tonali;
 - la presenza eventuale di componenti impulsive;
 - i livelli statistici cumulativi (L95, L 90, L 50), in modo da fornire informazioni sulla frequenza con cui si verificano, nel periodo di osservazione, gli eventi sonori.

- Le condizioni meteo sono state rilevate dalla centralina Oregon Scientific Professional Weather Center (WMR200) che ha monitorato in continuo la velocità e la direzione del vento, le precipitazioni, la temperatura e l'umidità: le condizioni meteo climatiche sono risultate complessivamente idonee al corretto svolgimento delle indagini;
- Con la centrale in fermata, al ricevitore ST9 è stata rilevata la presenza di una componente tonale a 200 Hz determinata dagli impianti industriali limitrofi, non sono quindi applicabili le penalizzazioni previste dal decreto 16 marzo 1998. Presso tutti i ricevitori il livello sonoro misurato è fortemente influenzato dal traffico veicolare, dal traffico aereo e dai cani. Tali sorgenti innalzano il valore LAeq in modo significativo. Dove possibile, gli eventi sonori di questo tipo sono stati mascherati, allo scopo di avere dei valori LAeq rappresentativi del clima acustico presente in assenza di eventi anomali e transitori. La procedura seguita è conservativa riguardo la determinazione dei limiti differenziali e dei limiti d'emissione;
- Con la centrale in marcia, al ricevitore 9 è stata individuata la medesima componente tonale a 200 Hz già rilevata con gli impianti della centrale in fermata. La componente tonale non è quindi imputabile agli impianti Sorgenia Power, ma agli impianti industriali limitrofi. Non sono quindi applicabili le penalizzazioni previste dal decreto 16 marzo 1998. Anche in questo caso il livello sonoro misurato, ai ricevitori, è fortemente influenzato dal traffico, dal traffico veicolare, dai cani e dal traffico aereo. Per tale ragione è stato utilizzato lo stesso *modus operandi* seguito dal rumore residuo al fine di individuare la rumorosità degli impianti industriali;
- La rumorosità degli impianti industriali adiacenti alla centrale Sorgenia ha influenzato in modo disomogeneo la campagna di misure del rumore residuo e quella del rumore ambientale. La centrale genera invece, a carico costante, emissioni sonore stazionarie;
- I limiti differenziali sono stati calcolati sommando 5 dB nel periodo diurno e 3 dB in quello notturno, ai valori di rumore residuo. In via conservativa sono stati utilizzati i valori LAeq ottenuti dopo il mascheramento del traffico veicolare, del traffico aereo e dei cani. Il limite di immissione in ambiente abitativo non è applicabile al ricevitore ST13, perché ubicato in Classe VI "Area esclusivamente industriale" ed ai ricevitori ST 4 E ST 8 perché non abitativi.

VISTA la nota prot. DVA-2013-0006201 del 12/03/2013, acquisita con prot. DVA-2VA-00-2013-115 del 14/03/2013 e trasmessa con nota prot. DVA-2013-0007083 del 31/03/2013 alla CTVA, contenente le osservazioni di Legambiente Lazio riconducibili alla presente verifica di ottemperanza.

CONSIDERATE le osservazioni di Legambiente Lazio relative all'impatto acustico che si possono così sintetizzare:

- la Centrale Termoelettrica di Aprilia è localizzata in un'area fortemente caratterizzata da impatto acustico, derivante da diverse sorgenti sonore (SS 207 Nettunense, ferrovia, etc.)
- il confronto tra i limiti assoluti di immissione ed i risultati dei rilievi effettuati ante - operam nel corso del monitoraggio del settembre 2009, evidenziano il superamento degli stessi per n. 2 ricevitori in orari diurni e per n. 5 ricevitori il superamento dei limiti notturni;
- il superamento dei limiti non è imputabile esclusivamente al traffico veicolare lungo la Nettunense e al traffico veicolare locale, ma vi sia anche un contributo della centrale;
- non adeguatezza della scelta dei ricevitori presi in esame e delle modalità di scelta delle altezze di campionamento;
- mancato riscontro delle azioni e degli accorgimenti che il gestore intende implementare per ridurre i livelli di emissione di rumore dell'impianto;
- mancato riscontro dei dettagli del Piano di monitoraggio del clima acustico;

CONSIDERATO che, il monitoraggio del clima acustico, con la centrale in marcia e in fermata, ha considerato sia i ricevitori rappresentativi individuati nel monitoraggio ante operam sia i ricevitori indicati dall'amministrazione comunale nel documento "Richiesta inserimento di ulteriori punti di misura per indagine fonometrica del rumore ambientale, ad integrazione della valutazione di impatto acustico" Prot. 54975 del 6.7.2011 e che sono stati individuati n. 13 ricevitori sensibili allocati nelle seguenti classi di zonizzazione acustica n. 5 ricevitori in Classe III (aree di tipo misto), n. 2 ricevitori in Classe IV (aree di intensa attività umana), n. 5 ricevitori in Classe V (aree prevalentemente industriali), n. 1 ricevitore in Classe VI (area esclusivamente industriale).

CONSIDERATO che la prescrizione in valutazione non dispone le azioni e gli accorgimenti da implementare per ridurre i livelli di emissione, rimandando tuttavia al proponente di adottare *"misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissioni e, in caso di necessità di installazione di barriere"*

CONSIDERATO che la relazione presentata riporta per ogni punto di misura, sia per il periodo diurno che per quello notturno, le sorgenti sonore che hanno caratterizzato il clima acustico e confrontato con i limiti obiettivo.

CONSIDERATE le osservazioni di ISPRA in merito all'allegato 9 che descrive il piano di monitoraggio:

- Le misure brevi, per essere valide ai sensi del DM 16 marzo 1998 dovrebbero essere effettuate con tecnica del campionamento. Un unico rilevamento per ognuno dei due periodi di riferimento (diurno e notturno) della durata di soli 15 minuti non sembra significativo e rappresentativo dell'intero fenomeno rumoroso a meno di opportune e fondate giustificazioni.
- Si ribadisce che le misure brevi per essere valide ai sensi del DM 16 marzo 1998 dovrebbero essere effettuate con tecnica del campionamento. Un unico rilevamento per ognuno dei due periodi di riferimento (diurno e notturno) della durata di soli 15 minuti non sembra significativo e rappresentativo dell'intero fenomeno rumoroso a meno di opportune e fondate giustificazioni.

VALUTATO che il piano di monitoraggio non è oggetto della presente prescrizione ma che comunque si raccomanda al proponente di recepire le considerazioni in merito alla durata minima delle rilevazioni e di specificare meglio le misure in continuo effettuate.

VISTO E CONSIDERATO che il proponente, al termine della campagna di monitoraggio, evidenzia che:

- per quanto riguarda i limiti di immissione la centrale rispetta i limiti di immissione diurni e notturni: il superamento rilevato in prossimità dei ricettori ST1 e ST10 nel periodo diurno e dei ricettori ST1, ST4, ST6 e ST9 nel periodo notturno non è imputabile alla centrale, ma al traffico veicolare lungo la Nettunense e al traffico veicolare locale. Presso questi ricettori il traffico veicolare risulta essere particolarmente intenso, per tale ragione non è stato possibile mascherare i passaggi veicolari.
- per quanto riguarda i limiti di emissione la centrale rispetta i limiti di emissione presso tutti i ricettori, salvo al punto ST1 (edificio fatiscente e disabito ubicato all'interno del campo fotovoltaico) nel periodo diurno. Al ricettore ST1, come evidenziato dal calcolo delle emissioni notturne, gli impianti termoelettrici Sorgenia Power sono ininfluenti.
- Poiché gli impianti in marcia hanno una rumorosità stazionaria, il superamento al ricettore nel periodo diurno è imputabile al traffico veicolare di Via della Cogna più intenso nel periodo diurno.
- Il rispetto dei limiti di emissione consente di affermare il rispetto dei limiti di immissione, più elevati di 5 dB.
- Nel periodo notturno, quando il traffico veicolare è minore la centrale risulta ininfluente al ricettore, si può dunque affermare il rispetto dei limiti di emissione. Il rispetto dei limiti di emissione, inferiori di 5 dB rispetto ai limiti di immissione, consente di stabilire che la rumorosità della centrale rispetta i limiti di immissione in prossimità di tutti i ricettori compresi ST1 e ST10 nel periodo diurno e ST1, ST4, ST6 e ST9 nel periodo notturno. In corrispondenza di questi punti altre sorgenti sonore hanno determinato il superamento dei limiti d'immissione di zona.
- per quanto riguarda i limiti di immissione in ambiente abitativo: la centrale rispetta tali limiti. Il limite di immissione in ambiente abitativo non è applicabile al ricettore ST13, perché ubicato in Classe VI "Area esclusivamente industriale" e ai ricettori ST 4 E ST 8 perché non abitativi. Al ricettore ST9 è stata rilevata la presenza di un tono puro a 200 Hz non imputabile alla centrale, è infatti presente anche con la centrale in fermata.
- L'approccio conservativo seguito ha imposto di non applicare le penalità previste dal DM del 16 marzo 1998 al rumore residuo che avrebbe determinato un innalzamento dei limiti differenziali e quindi anche al rumore ambientale

CONSIDERATO che il superamento dei limiti è registrato in punti specifici e con

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

- in prossimità dei ricettori ST1 e ST10 nel periodo diurno e dei ricettori ST1, ST4, ST6 e ST9 nel notturno, con situazione che si motiva con elementi precedenti
- al ricettore ST13, ove il limite di immissione in ambiente abitativo non è applicabile perché ubicato in Classe VI "Area esclusivamente industriale"
- ai ricettori ST 4 E ST 8, non abitativi
- al ricettore ST9, dove è stata rilevata la presenza di un tono puro a 200 Hz non imputabile alla centrale, è infatti presente anche con la centrale in fermata;

CONSIDERATO che, in caso di riscontro di valori eccedenti i limiti dettati dalle norme, il Decreto dispone che si dovranno prevedere ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissioni e, in caso di necessità di installazione di barriere si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali".

CONSIDERATE le osservazioni fornite da ISPRA relativamente alla relazione di ottemperanza fornita dal proponente:

- Non risultano sufficientemente specificate le modalità secondo cui, come dichiarato dalla Soc., dalle misure in continuo (ST2, ST3 ST6 e ST12) sia stato possibile estrapolare le parti delle misure del residuo eseguite negli orari corrispondenti a quelli in cui la centrale ha operato a pieno regime
- Dalle tabelle 13 e 14 risulta che in alcune situazioni il rumore residuo è maggiore del rumore ambientale, situazione questa che può rappresentare una scarsa significatività del livello residuo o di quello ambientale stimati proprio per come sono definiti rumore ambientale e residuo.
- Dal confronto tra livelli e limiti di emissione poi risulta un superamento del limite stesso per il ricettore ST1 nel periodo diurno. In tal caso si attribuisce nuovamente il superamento del limite al traffico veicolare anche se trattandosi di valore assoluto di emissione dovrebbe riguardare le sole emissioni della sorgente specifica (che nel nostro caso è la centrale).
- Dal confronto tra livelli e limiti di emissione poi risulta un superamento del limite stesso per il ricettore ST1 nel periodo diurno. In tal caso si attribuisce nuovamente il superamento del limite al traffico veicolare anche se trattandosi di valore assoluto di emissione dovrebbe riguardare le sole emissioni della sorgente specifica (che nel nostro caso è la centrale).

CONSIDERATE le "osservazioni conclusive" fornite da ISPRA.

- 1 le misure brevi (15 min per ogni periodo di riferimento) non si ritengono adeguate a descrivere accuratamente il fenomeno ai sensi del DM 16 marzo 1998 (tecnica del campionamento) o perlomeno andrebbero fornite opportune e fondate giustificazioni relativamente a tale scelta; in alcuni casi inoltre il mascheramento apportato per la presenza di eventi anomali va a ridurre la durata complessiva della misura di 15 minuti compromettendone la significatività;
- 2 andrebbero dettagliate le modalità secondo cui si è passati dai valori misurati relativamente al clima acustico ai valori estrapolati (nello specifico come si passa dalla tabella 10 alla tabella 11);
- 3 andrebbero dettagliate le modalità secondo cui si è passati dai valori misurati relativamente al rumore ambientale ai valori estrapolati (nello specifico come si passa dalla tabella 13 alla tabella 14);
- 4 per i ricettori il cui livello di immissione risulta superiore al valore limite di immissione andrebbe dimostrato in maniera dettagliata ed analitica il perché si ritiene di attribuire il superamento esclusivamente al rumore generato dal traffico veicolare;
- 5 i casi in cui il livello di rumore ambientale risultano superiori al livello di rumore residuo sono indice di una "anomalia" nei rilevamenti proprio per come sono definiti rispettivamente il rumore ambientale ed il rumore residuo;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'A', 'P', 'S', 'G', 'U', 'BR', and '8']

6 per il ricettore il cui livello di emissione risulta superiore al valore limite di emissione questo non può essere attribuito al traffico veicolare dal momento che per definizione il livello di emissione rappresenta quello generato dalla sola sorgente oggetto di indagine (in questo caso la centrale).

VALUTATO che il proponente ha effettuato, come prescritto dal Decreto DEC/DSA 2004/00024, la campagna di misure volte all'aggiornamento e alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, edificio caldaia, condensatore) e che tale campagna è stata impostata per verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori sensibili individuati nello Studio di impatto ambientale (SIA), in particolare le abitazioni civili

VALUTATO che le misure sono state eseguite secondo le tecniche di rilevamento indicate dalla normativa e con attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA Lazio e che esse sono state rese disponibili anche al Comune di Aprilia.

VALUTATE le osservazioni di cui al parere di ISPRA in merito ai risultati ottenuti dalle rilevazioni ed alle valutazioni riportate dal proponente nella propria relazione, ed in particolare

- per i ricettori il cui livello di immissione risulta superiore al valore limite di immissione andrebbe dimostrato in maniera dettagliata ed analitica il perché si ritiene di attribuire il superamento esclusivamente al rumore generato dal traffico veicolare;
- i casi in cui il livello di rumore ambientale risultano superiori al livello di rumore residuo sono indice di una "anomalia" nei rilevamenti proprio per come sono definiti rispettivamente il rumore ambientale ed il rumore residuo;
- per il ricettore il cui livello di emissione risulta superiore al valore limite di emissione questo non può essere attribuito al traffico veicolare dal momento che per definizione il livello di emissione rappresenta quello generato dalla sola sorgente oggetto di indagine (in questo caso la centrale

VALUTATO che le considerazioni di cui sopra richiedono una ulteriore campagna di misure ed una relazione più dettagliata sulla attribuzione al traffico veicolare delle situazioni in cui si superano i valori ed eventualmente, come cita la prescrizione, "prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissioni e, in caso di necessità di installazione di barriere si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali".

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

NON Ottemperata la prescrizione n. 3 di cui al DEC/DSA/2004/00024 del 22/01/2004

Guido Monteforte Specchi
(Presidente)


Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

ASSENTE

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Sandro Campilongo

Prof. Saverio Altieri

Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Vittorio Amadio

ASSENTE

Dott. Renzo Baldoni

Avv. Filippo Bernocchi

Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti

Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari

Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande

Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Laura Cobello

ASSENTE

Prof. Carlo Collivignarelli

Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi

Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Barbara Santa De Donno

Cons. Marco De Giorgi

Marco De Giorgi

ASSENTE

Ing. Chiara Di Mambro

.....

Ing. Francesco Di Mino

.....

Francesco Di Mino

ASSENTE

Avv. Luca Di Raimondo

.....

Ing. Graziano Falappa

.....

Graziano Falappa

Arch. Antonio Gatto

.....

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

.....

Filippo Gargallo

Prof. Antonio Grimaldi

.....

Ing. Despoina Karniadaki

.....

Antonio Grimaldi

Dott. Andrea Lazzari

.....

Despoina Karniadaki

ASSENTE

Arch. Sergio Lembo

.....

Arch. Salvatore Lo Nardo

.....

Sergio Lembo

Arch. Bortolo Mainardi

.....

Salvatore Lo Nardo

Avv. Michele Mauceri

.....

Bortolo Mainardi

Ing. Arturo Luca Montanelli

.....

Michele Mauceri

Ing. Francesco Montemagno

.....

ASSENTE

Ing. Santi Muscarà

.....


Arturo Luca Montanelli

Arch. Eleni Papaleludi Melis


.....

Francesco Montemagno

Ing. Mauro Patti




Avv. Luigi Pelaggi



Cons. Roberto Proietti

ASSENTE


Dott. Vincenzo Ruggiero



Dott. Vincenzo Sacco



Avv. Xavier Santiapichi

 (AST.)

Dott. Paolo Saraceno




Dott. Franco Secchieri


ASSENTE

Arch. Francesca Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana



ASSENTE

Ing. Roberto Viviani